



COMUNE DI VARENNA
PROVINCIA DI LECCO

Piazza Venini, 2
23829 VARENNA
T + 39 0341.830119
F + 39 0341.831210
C.F. 83003560139
P. IVA 00664940137

e-mail/web:
info@comune.varenna.lc.it
varenna@comune.varenna.lc.it
www.comune.varenna.lc.it
infoturismo@comune.varenna.lc.it
www.varennaturismo.com



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DI

ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA

DI SOGGIORNO

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28 febbraio
2017**

Indice:

- Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - ENTITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 5 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 6 - ESENZIONI.
- Art. 7 - OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.
- Art. 9 - ACCERTAMENTI
- Art. 10 - SANZIONI
- Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 12 - RIMBORSI
- Art. 13 - CONTENZIOSO
- Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 15 - PRECEDENTE REGOLAMENTO
- Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- a) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 in €. 1,00 (euro uno) a persona, a pernottamento, per le strutture alberghiere. Per le altre strutture non alberghiere l'imposta è di €. 0,90 (euro zero virgola novanta centesimi) per pernottamento.
- b) Il periodo di applicazione dell'imposta si estende dal 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE.
- c) L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di VARENNA, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui al seguente punto d).
- d) Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuare dalla L.R. n. 27 dell'1 ottobre 2015.

ART. 3 FINALITÀ DELL'IMPOSTA

Il Comune riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale. Disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Varenna.

Il gettito è esclusivamente destinato ad interventi, promossi dall'Amministrazione Comunale, nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Il dettaglio dell'utilizzo dell'imposta di soggiorno verrà evidenziato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito allegato al rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 4 ENTITÀ DELL'IMPOSTA

Le variazioni di tariffe dell'imposta di soggiorno, istituita a favore del Comune di Varenna, verranno proposte in Consiglio comunale da parte della Giunta.

ART. 5 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- a) È soggetto passivo d'imposta chiunque pernotti presso le strutture ricettive indicate all'art. 2 punto d) del presente regolamento.
- b) L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture nella misura stabilita.
- c) Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
- d) La dichiarazione al Comune dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce, tramite l'apposito portale all'indirizzo

<http://varenna.imposta-soggiorno.it/>

ART. 6 ESENZIONI

Il Comune, nel riconoscimento dell'importanza strategica per il suo territorio dello sviluppo dell'attività turistica, intende utilizzare una modulazione nell'applicazione dell'imposta.

Sono infatti esenti dal pagamento:

a – minori sino al compimento del VI anno età;

b – portatori di handicap *non autosufficienti con idonea certificazione sanitaria (artt. 47 e 49 D.P.R. 445/2000)* ed il loro accompagnatore, nella misura massima di un accompagnatore per ogni disabile;

c – nuclei familiari: oltre alle eventuali esenzioni per figli sino ai SEI anni, si applica l'imposta sino ad una massimo di QUATTRO componenti indipendentemente dal numero complessivo dei componenti familiari.

L'imposta non si applica a partire dall'ottavo giorno, per pernottamenti nella stessa struttura di sette notti consecutive.

É fatta salva la facoltà per il Comune di concedere specifiche ed ulteriori esenzioni all'imposta di soggiorno, nonché di prevedere la sospensione del pagamento dell'imposta stessa durante una parte dell'anno, ovvero una sua maggiorazione stagionale, fermo restando i limiti massimi stabiliti dalla Legge n. 23 del 14/3/2011.

ART. 7 OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori hanno l'obbligo di presentare mensilmente una dichiarazione al Comune di Varenna secondo quanto prescritto all'art. 5 del presente regolamento.

La dichiarazione è trasmessa al comune di Varenna in via telematica entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Tale comunicazione dovrà indicare il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del mese di riferimento, il numero di notti imponibili e totali, oltre al numero di soggetti esenti in base al precedente art. 6 e gli estremi del versamento di cui al successivo art. 8.

Solo in caso di impossibilità di utilizzo del portale (<http://varenna.imposta-soggiorno.it/>) è data la possibilità di redigere in forma cartacea la dichiarazione di cui sopra e di consegnarla manualmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Varenna.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è fatto obbligo al gestore della struttura, in quanto Agente Contabile, come chiarito dalla Sentenza n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, presentare il Modello 21 prodotto dall'applicativo. Tale modello potrà essere presentato direttamente all'ufficio Tributi del comune di Varenna e sottoscritto in forma cartacea; diversamente potrà essere firmato elettronicamente e inviato da un indirizzo di posta certificata all'indirizzo PEC varenna@comune.varenna.legalmailpa.it

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello per il quale si è effettuata la dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria presso

LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI VARENNA

IT	97	R	05696	51830	000030000X67
----	----	---	-------	-------	--------------

Il versamento dovrà contenere la causale “IdS MESE/ANNO + Nome della Struttura (come registrato nel portale) + Dati catastali (Foglio, Mappale e Subalterno)”.

ART. 9 ACCERTAMENTI

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove è possibile, previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese, diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART. 10 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; 472; 473 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/97.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ART. 12 RIMBORSI

Il rimborso può essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a €. 10,00 (euro dieci).

ART. 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

ART. 15: PRECEDENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sostituisce il precedente già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 8 maggio 2012.

ART. 16: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.



COMUNE DI VARENNA
PROVINCIA DI LECCO

Piazza Venini, 2
23829 VARENNA
T + 39 0341.830119
F + 39 0341.831210
C.F. 83003560139
P. IVA 00664940137

e-mail/web:
info@comune.varenna.lc.it
varenna@comune.varenna.legalmailpa.it
www.comune.varenna.lc.it
infoturismo@comune.varenna.lc.it
www.varennaturismo.com



Il lago di Como che ti aspetti

IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE MENSILE

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____ nato/a _____ prov. _____

il ____/____/____ residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ CAP _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di legale rappresentante di:

C.F. _____ con sede a _____ prov. _____

via/piazza _____ n _____ CAP _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

relativamente alla struttura ricettiva:

denominata _____

ubicata in via/piazza _____ n _____ CAP _____

tipologia ricettiva _____

dati censuari (foglio, mappale e subalterno) _____

DICHIARA

Con riferimento al mese di _____ anno _____

NUMERO PERNOTTAMENTI

	Totale ospiti	Pernottamenti tassati	Pernottamenti totali
Soggetti a imposta			
Minori sino ad anni 6			
Portatori handicap non autosufficienti e accompagnatore *			
Nucleo familiare numeroso (dal quinto componente in poi)			
Totale			

* le documentazioni attestanti l'invalidità andranno tenute agli atti

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA

Imposta a notte	€	
Totale imposta dovuta mese di _____(**)	€	

** totale pernottamenti tassati X imposta a notte

Il pagamento di € _____ è stato effettuato in data _____

mediante bonifico bancario: CRO n. _____

Data _____

FIRMA _____

NOTE

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il modulo è direttamente compilabile su file informatico; dovrà essere firmato in originale e consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Varenna.

Tutti i campi devono essere rigorosamente compilati.

La dichiarazione va presentata anche se durante il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, indicando zero nel relativo campo.

In caso di compensazioni e/o versamenti integrativi dovrà essere specificato il/i mese/i di riferimento e la motivazione della compensazione e dell'integrazione.

La dichiarazione va presentata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Tutte le altre informazioni ritenute utili al fine di una maggior comprensione della liquidazione dell'imposta vanno segnalate nel campo note.